

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GIUFFRIDA, *relatore*. Già all'articolo 11, abbiamo approvato un nuovo testo proposto dalla Commissione, che non limita l'operazione di credito ad una sola, quella dello sconto delle note di pegno, come era nella legge attuale.

Anzi, probabilmente si abbandonerà il sistema dello sconto delle note di pegno, e si ricorrerà al sistema dei conti correnti garantiti.

Ciò posto, non posso avere alcuna difficoltà ad accettare la soppressione dell'articolo 18.

Resta però inteso che nel decreto col quale saranno disciplinate le operazioni finanziarie, qualora fossero previste operazioni di sconto delle note di pegno, sarà messa una disposizione come l'attuale, che mira appunto a reprimere quegli abusi che giustamente condannava l'onorevole Faranda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Faranda e con l'onorevole relatore nell'accettare la soppressione di questo articolo. Ciò risponde al nuovo accordo stabilito con gli istituti di emissione. Questi in realtà non possono accettare delle note di pegno che non erano note di pegno, e per essere maggiormente garantiti intendono che questo sistema sia sostituito da quello dei conti correnti garantiti da privilegio speciale.

Ecco perchè, per mettere la Camera agrumaria in un regime finanziario più normale che eviti naturalmente tutte quelle difficoltà che sono state prospettate dallo stesso relatore, accetto la proposta dell'onorevole Faranda.

PRESIDENTE. Metto a partito la soppressione dell'articolo 18 secondo la proposta dell'onorevole Faranda, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvata).

Segue un'articolo 18-bis proposto dall'onorevole Finocchiaro-Aprile Andrea, insieme con gli onorevoli Lo Monte, Jannelli, Cirincione, Scialabba, Di Salvo, Balsano, Zito:

« Nell'articolo 17 della legge 17 luglio 1910, n. 492, è soppresso l'inciso: « eccetto i limoni ».

LO MONTE. A nome anche dei miei colleghi dichiaro che ritiriamo questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'articolo 19.

« Qualora, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, non si costituisca l'Associazione di cui all'articolo 18 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si provvederà con decreto Reale a creare una speciale Sezione della Camera agrumaria per realizzare gli scopi previsti dal detto articolo e per organizzare i trasporti di agrumi ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo dall'onorevole Colonna di Cesarò:

Aggiungere in fondo le seguenti parole: « traendo i mezzi all'uopo necessari dal diritto da stabilire sulle casse di prodotti a norma del citato articolo 17 ».

L'onorevole Colonna di Cesarò ha facoltà di svolgerlo.

COLONNA DI CESARÒ. Si tratta di un emendamento sul quale siamo già d'accordo col relatore. In altri termini, le spese per agevolare l'esportazione degli aranci devono essere messe a carico dei produttori di limoni.

ALESSIO, *ministro dell'industria e commercio*. Accetto questo emendamento.

GIUFFRIDA, *relatore*. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cocuzza. Ne ha facoltà.

COCUZZA. Mi pare che la legge distingua le due industrie dei limoni e degli aranci, ma nella costituzione della rappresentanza della Camera agrumaria non è fatto alcun cenno per i produttori e per gli esportatori degli aranci.

Ora la disposizione dell'articolo 19 che parrebbe voler considerare gli esportatori e i produttori degli aranci, si esprime nel senso che « qualora entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non si ricostituiscia l'Associazione di cui all'articolo 18 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si provvederà con decreto Reale a creare una speciale sezione della Camera agrumaria per realizzare gli scopi previsti dal detto articolo e per organizzare i trasporti di agrumi ».

Ma questa sezione speciale da chi dovrebbe essere costituita? Logicamente dai produttori e dagli esportatori di aranci e questa sesta sezione....